# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/329 DELLA COMMISSIONE

## del 19 febbraio 2025

## che revoca l'esenzione dal dazio antidumping sulle parti essenziali di biciclette concessa a Solo International Oy

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ([2]), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ([3]),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ([4]) («regolamento di esenzione»), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDURA

#### 1.1. Misure esistenti ed esenzione

(1) Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 71/97 ed estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45.

(2) In conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione ([5]), quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione ([6]), le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy con il codice addizionale TARIC B940 sono esentate dal pagamento dei dazi antidumping di cui al considerando 1.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
([3]) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.
([4]) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30).
([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione, del 26 agosto 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69).

### 1.2. **Apertura d'ufficio**

(3) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 9 del regolamento di esenzione, la Commissione ha avviato un'inchiesta di riesame per stabilire se Solo International Oy avesse ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 8 del regolamento di esenzione o se avesse effettuato false dichiarazioni in dogana, e per sottoporre a registrazione le sue importazioni (codice addizionale TARIC B940) a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(4) L'inchiesta è stata aperta il 10 settembre 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384 della Commissione ([7]) («regolamento di apertura»).

### 1.3. **Prodotto oggetto del riesame**

(5) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da parti essenziali di biciclette quali definite nel regolamento (CE) n. 71/97, dichiarate per l'immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940).

### 1.4. **Periodo dell'inchiesta di riesame**

(6) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 30 giugno 2024 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

### 1.5. **Inchiesta**

(7) La Commissione ha ufficialmente informato Solo International Oy e le autorità doganali finlandesi dell'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha inviato questionari a Solo International Oy e alle autorità doganali finlandesi.

(8) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

## 2. **REVOCA DELL'ESENZIONE**

(9) L'8 ottobre 2024 Solo International Oy ha informato la Commissione di aver presentato istanza di fallimento il 7 ottobre 2024 e di aver interrotto le operazioni di assemblaggio.

(10) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'autorizzazione di esenzione concessa a Solo International Oy dovrebbe essere revocata a decorrere dal 7 ottobre 2024, in conformità dell'articolo 10 del regolamento di esenzione.

(11) Ne consegue che l'inchiesta dovrebbe essere chiusa. Non dovrebbero essere riscossi dazi antidumping sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento di apertura.

## 3. **DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

(12) Il 2 dicembre 2024 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alla conclusione di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384 della Commissione, del 9 settembre 2024, che avvia un riesame di un soggetto esentato a norma del regolamento (CE) n. 88/97 e che sottopone a registrazione le importazioni del soggetto esentato (GU L, 2024/2384, 10.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2384/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'esenzione dal dazio antidumping sulle parti essenziali di biciclette quali definite nel regolamento (CE) n. 71/97, vale a dire:

— telai verniciati o anodizzati o lucidati e/o verniciati a smalto (codice NC ex 8714 91 10, codici TARIC 8714 91 10 31, 8714 91 10 35 e 8714 91 10 39)

— forcelle frontali verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto (codice NC ex 8714 91 30, codici TARIC 8714 91 30 35 e 8714 91 30 39)

— deragliatori (codice NC ex 8714 99 50, codici TARIC 8714 99 50 91 e 8714 99 50 99)

— pedaliere (codice NC ex 8714 96 30, codice TARIC 8714 96 30 90)

— ruota libera - ruote dentate (codice NC ex 8714 93 00, codice TARIC 8714 93 00 19) presentati insieme in complessi o no

— altri freni (codice NC ex 8714 94 20, codice TARIC 8714 94 20 99)

— leve dei freni (codice NC ex 8714 94 90, codice TARIC 8714 94 90 19) presentati insieme in complessi o no

— ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni (codice NC ex 8714 99 90, codice TARIC 8714 99 90 19)

— manubri (codice NC ex 8714 99 10, codici TARIC 8714 99 10 89 e 8714 99 10 99), presentati o no con braccia, freno e/o leva del cambio

concessa a Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940) è revocata con effetto dal 7 ottobre 2024.

2. Non sono riscossi dazi antidumping sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384.

*Articolo 2*

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN